



Politica di WHISTLEBLOWING

Disciplina dei canali di segnalazione di violazioni del diritto UE e delle disposizioni della normativa nazionale (approvata dall'Assemblea dei Soci con verbale del **14/12/2023**)

Sommario

Politica di WHISTLEBLOWING.....	1
FONTE NORMATIVA.....	3
SCOPO	3
SEGNALAZIONI	4
1. <u>AUTORI DELLE SEGNALAZIONI.....</u>	<u>4</u>
2. <u>QUANDO SEGNALARE.....</u>	<u>5</u>
3. <u>OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI.....</u>	<u>5</u>
4. <u>SEGNALAZIONI ANONIME.....</u>	<u>8</u>
MODALITA' DI SEGNALAZIONE	9
1. <u>CANALE INTERNO</u>	<u>9</u>
2. <u>CANALE ESTERNO.....</u>	<u>10</u>
3. <u>DIVULGAZIONI PUBBLICA</u>	<u>11</u>
I COMPITI DI CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE	11
TUTELA DEL SEGNALANTE.....	13
RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE	14
DIRITTI DEL SEGNALATO	14
PRIVACY	14
IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	20

FONTE NORMATIVA

Il d.lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione di violazioni del diritto delle e delle disposizioni della normativa nazionale (di seguito "Whistleblowing") delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower. In tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato devono quindi predisporre appositi canali di segnalazione interni che, a norma dell'art. 4 del decreto siano in grado di garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione dei canali interni, quindi delle segnalazioni, deve avvenire secondo tempi e modi definiti. Si dovrà fornire, ad esempio, un "avviso di ricevimento" della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento e si dovrà dare un riscontro sulla segnalazione entro un tempo non superiore a tre mesi. Occorre inoltre predisporre policy e procedure specifiche e assicurare la compliance in tema di trattamento dei dati personali (GDPR). La disciplina prevede che, al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, le segnalazioni possano essere inviate, in via subordinata e/o successiva rispetto a quelle interne, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) -individuata quale unica autorità competente a ricevere e gestire segnalazioni in materia di Whistleblowing– attraverso appositi canali di segnalazione esterni.

SCOPO

Scopo del presente documento è quello di dettagliare la politica aziendale adottata al fine di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing, introdotto nell'ordinamento dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro privato (appunto c.d. Whistleblowing) e, da ultimo, novellato con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio . In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, co. 2 bis, dispone che i Modelli debbano prevedere:

- uno o più canali che consentano la presentazione di segnalazioni garantendo la tutela della riservatezza del Segnalante;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire la tutela della riservatezza con modalità informatiche;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminazione diretti o indiretti nei confronti del Segnalante per motivi collegati alla Segnalazione;
- l'integrazione del sistema disciplinare con sanzioni per chi viola le suddette previsioni nonché per chi
- effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate.

La presente Policy ha lo scopo di dettare indicazioni operative per la gestione di segnalazioni di condotte illecite da parte di soggetti che interagiscono o hanno interagito in maniera continuativa con l'attività di **Di Iacovo Domenico & Figli Srl**. In particolare, fornisce indicazioni operative con riguardo a:

- a) i soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
- b) l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante;
- d) i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
- e) le modalità di gestione della segnalazione;
- f) i termini procedurali;
- g) la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti;
- h) le responsabilità del segnalante e dei soggetti, in vario modo, coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione.

SEGNALAZIONI

1. AUTORI DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- Personale dell'Organizzazione compresi lavoratori in prova e gli ex dipendenti e i Candidati nelle selezioni del personale;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Organizzazione;
- Fornitori

- Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Organizzazione;
- Volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'organizzazione.

Le disposizioni contenute nella presente Policy non esimono - in alcun modo - i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del Codice penale.

2. QUANDO SEGNALARE

Il segnalante può effettuare la segnalazione:

- Quando il rapporto giuridico è in corso;
- Durante il periodo di prova;
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Si possono segnalare i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Organizzazione e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo si riportano i cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

➤ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Si riportano a titolo esemplificativo le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;

➤ atti od omissioni riguardanti il mercato interno. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

➤ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Ad ulteriore titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell'ambito di applicazione della presente Policy le condotte illecite concernenti:

- ipotesi dello specifico reato di corruzione;
- ulteriori ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- azioni o omissioni penalmente rilevanti;
- azioni o omissioni attuate in violazione del Codice Etico;
- azioni o omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o all'immagine dell'Organizzazione;
- azioni o omissioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, o di arrecare un danno all'ambiente;
- azioni o omissioni in pregiudizio agli iscritti, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Organizzazione.

La segnalazione può avere ad oggetto inoltre:

➤ le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;

➤ le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

Per rendere efficace la successiva fase istruttoria ed in considerazione delle finalità dell'istituto, la segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata e contestualizzata attraverso l'individuazione di specifici e oggettivi elementi fattuali quali ad esempio:

- il periodo temporale in cui la condotta illecita è avvenuta;
- possibili altre persone informate sui fatti;
- le modalità concrete con cui la condotta illecita è stata attuata;
- gli interessi particolari al cui perseguimento la condotta è stata illecitamente finalizzata.

Dovrà conseguentemente riguardare fatti e circostanze riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante (e non riportati o riferiti da altri soggetti).

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità dell'Organizzazione e non possono riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni inoltre non possono riguardare violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (Allegato al Decreto Whistleblowing, Parte II; Allegato alla Direttiva UE, Parte II – Servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente) oppure violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste.

Valorizzando la buona fede del segnalante è previsto che beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte dell'Organizzazione, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o opinioni personali del Segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati.

Le tutele di cui alla presente Policy non operano in relazione alle segnalazioni di informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio".

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o delle situazioni segnalate, anche ai fini di tutelare il segnalato e di una eventuale responsabilità penale e civile del Segnalante per i reati commessi a mezzo della segnalazione (es. calunnia, diffamazione).

4. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, per ANAC sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza "ordinari".

Le Linee Guida ANAC prevedono che i soggetti del settore pubblico e del settore privato che ricevono le segnalazioni tramite canali interni considerano le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo i criteri stabiliti nei rispettivi ordinamenti. In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Gli enti del settore pubblico o privato che ricevono le segnalazioni attraverso canali interni e la stessa Autorità sono, quindi, tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima. L'organizzazione, pertanto ferma restando la registrazione di qualsivoglia forma di segnalazione, prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- Canale interno
- Canale esterno (gestito da ANAC)
- Divulgazione Pubblica
- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

In via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna ad ANAC.

1. CANALE INTERNO

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, la Società, in accordo con le normative di riferimento, ritiene che il flusso di gestione delle segnalazioni debba coinvolgere l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Il sistema di tutela del Segnalante introdotto con la Legge 179/2017 infatti, innestandosi nell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, affida indirettamente (anche se non esplicitamente) all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, il compito di ricevere e gestire le Segnalazioni in merito a possibili illeciti e violazioni del Modello o del Codice.

In considerazione quindi di quanto sopra indicato, la Società ha previsto di istituire un unico canale di comunicazione che consenta di effettuare una segnalazione.

Nello specifico, è stato formalmente comunicato ai dipendenti della Società, nonché inserito all'interno del sito web della stessa, apposito link al quale fare riferimento per accedere al software adibito ad effettuare le segnalazioni (<https://whistlesblow.it/c/di-iacovo-domenico-e-figli-srl/1>).

Il sistema whistleblow.it prevede che il segnalatore possa inserire o meno i suoi dati personali. Nel caso di inserimento dei dati il sistema garantisce la riservatezza e la privacy.

Eseguita la segnalazione il sistema attribuisce un numero alla segnalazione, pertanto in qualsiasi momento il segnalatore potrà verificare lo stato della segnalazione inserendo al link <https://whistlesblow.it/c/di-iacovo-domenico-e-figli-srl/1>, il numero attribuito.

La Segnalazione viene gestita direttamente dall'Organismo di Vigilanza.

Dopo aver inviato la Segnalazione, essa può essere integrata, accedendo alla segnalazione stessa e inserendo un messaggio nell'area "messaggi".

Per verificare l'andamento della Segnalazione sarà necessario, da parte del segnalante, accedere periodicamente all'area riservata per verificare direttamente se ha delle richieste o semplicemente per consultare lo stato di lavorazione.

Le segnalazioni e l'identità del Whistleblower sono altamente riservate; Il software nasconde l'identità del segnalante. L'accesso all'identità del segnalante è, comunque, concesso esclusivamente al Responsabile della Segnalazione - tramite una procedura di sicurezza, che registra l'accesso all'identità - con richiesta della motivazione. Nel caso in cui il Responsabile abbia visualizzato l'identità, il segnalante verrà informato dalla piattaforma tramite un avviso. Il sistema non utilizza sistemi di log che consentano di risalire all'identità di chi invia una segnalazione.

2. CANALE ESTERNO

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC.

È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- se non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione. Ciò si verifica quando, ad esempio vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si tratta dei casi in cui la violazione richieda un

intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.

3. DIVULGAZIONI PUBBLICA

La divulgazione pubblica è quella modalità di segnalazione che rende di dominio pubblico una segnalazione tramite la stampa, i mezzi elettronici o, più in generale, con tutti quei di diffusione che permettono di raggiungere un numero elevato di persone (es. TV, Social Network...).

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

I COMPITI DI CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE

La gestione delle segnalazioni è affidata all'ODV nella persona del Presidente. All'interno della Società **Di Iacovo Srl**, tale ruolo è svolto dal Presidente **dott. Maurizio De Bartolo**.

La politica aziendale, in ottemperanza della nuova normativa, nell'ottica di assicurare una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione, prevede poi un *iter* procedurale che va rispettato da chi gestisce le segnalazioni. Il Presidente dell'OdV, infatti:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante utilizzando l'area "messaggi" della piattaforma;

- dà un corretto e tempestivo seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante mediante inserimento dello stato della procedura all'interno della piattaforma o, alternativamente, comunicando tale stato tramite la sezione "messaggi".

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Presidente dell'OdV può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, mediante la sezione "messaggi".

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il Presidente dell'OdV prende in carico la Segnalazione.

A conclusione degli accertamenti, il Segnalante, mediante l'utilizzo della piattaforma, viene informato dell'esito o dello stato della Segnalazione entro il termine massimo di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Se indispensabile, l'OdV richiede chiarimenti al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele. L'OdV, verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni attività che ritiene opportuna, compresa la facoltà, a seconda delle esigenze, di coinvolgere altre funzioni aziendali competenti (a titolo esemplificativo, HR, Legal) con la finalità di gestire la Segnalazione in forma anonima.

L'OdV, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della Segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza e di colpa grave o dolo, di archiviare la Segnalazione e di trasmettere l'informativa alla Funzione HR per il procedimento disciplinare.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l'OdV gestisce la Segnalazione coinvolgendo anche i soggetti terzi competenti - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:

- il vertice aziendale e/o il Responsabile della funzione in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, sempre con l'adozione delle necessarie cautele per tutelare la riservatezza del Segnalante;
- la Funzione HR, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- eventualmente l'Autorità giudiziaria per i profili di rispettiva competenza.

I dati e i documenti oggetto della Segnalazione vengono conservati a norma di legge.

TUTELA DEL SEGNALANTE

La Società, conformante allo spirito della norma, non tollera alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del Segnalante e si impegna a tutelarlo da qualsiasi atto ritorsivo o discriminatorio posto in essere quale conseguenza diretta o indiretta della Segnalazione effettuata. La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «*casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile*».

In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti del Segnalante, correlabili alla Segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, la Società provvederà all'applicazione di sanzioni disciplinari. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. È onere della Società, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Dunque, un asse portante dell'intera politica aziendale adottata è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala; tutele che – come già anticipato- si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023, in particolare, si compone dei seguenti tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o

- denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti nell'apposito elenco pubblicato da ANAC.

RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

È responsabilità del Segnalante effettuare Segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato della policy aziendale e delle norme di legge ad essa sottese: segnalazione manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o soggetti comunque interessati dalla Segnalazione non verranno prese in considerazione.

Saranno altresì considerate fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente *policy*, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente *policy*.

DIRITTI DEL SEGNALATO

Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, gli individui oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti o notificati di questa attività, ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della Segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla Segnalazione stessa, nel rispetto della normativa vigente.

PRIVACY

Il trattamento dei dati personali nell'ambito delle Segnalazioni avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili.

In conformità alla normativa in discorso, il legislatore impone all'amministrazione/ente, che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante; ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il decreto 24/2023, inoltre, sancisce espressamente che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Con specifico riferimento alla divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante ad esempio piattaforme web o social media. Lo stesso vale nel caso in cui il soggetto si rivolga direttamente ad un giornalista. In tal caso, infatti, restano ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia.

In due casi espressamente previsti, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si

richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

Analogamente a quanto già previsto dalla precedente normativa, il d.lgs. 24/2023 precisa infatti fino a quale momento nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare debba essere garantita la riservatezza.

- a. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *"fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).
- b. Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttorio. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.
- c. Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

La Società, dunque, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ritiene che la riservatezza vada garantita anche a soggetti diversi dal segnalante.

Inoltre, si prevede espressamente che la tutela dell'identità sia garantita anche alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta). Pertanto, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dovranno adottare particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'amministrazione/ente in capo, eventualmente, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.

Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei conti. Ciò trova conferma nel fatto che il legislatore, nel prevedere la tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari, fa riferimento solo all'identità del segnalante e non anche a quella della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali e del d.lgs. n. 24/2023, la *policy* aziendale prevede che i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare, in particolare, i seguenti principi fondamentali:

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati (*«liceità, correttezza e trasparenza»*).
- Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 (*«limitazione della finalità»*).
- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (*«minimizzazione dei dati»*). A tal riguardo il decreto precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.
- Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita (*«esattezza»*).
- Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (*«limitazione della conservazione»*).
- Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (*«integrità e riservatezza»*).
- Definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti.
- Effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce può comportare un

rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate, al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio.

- Rendere *ex ante* ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito web, piattaforma, informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto. Non devono invece essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati.
- Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni
- connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.
- Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione.
- Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato
- il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

NELLO SPECIFICO:

Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento avverrà al fine di gestire, elaborare, approfondire e risolvere la Segnalazione, nonché per instaurare eventuali provvedimenti disciplinari o altrimenti adottare le misure adeguate al caso di specie. La predisposizione di uno strumento normativo da seguire per le segnalazioni risponde a precise esigenze di controllo interno della società e di monitoraggio dei rischi aziendali, specificamente dettate dalla legge. Titolare del trattamento dei dati personali è la Società.

Responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati, in virtù dell'atto di nomina emesso dal titolare del trattamento, è il Legale Rappresentante della Società.

Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, Codice Privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; b) il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza; c) le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di

strumenti elettronici o comunque automatizzati; d) il trattamento è svolto da incaricati del trattamento, designati dal titolare e/o dal responsabile del trattamento. Nello specifico, gli incaricati effettueranno tutte le operazioni necessarie ai fini del trattamento, anche attraverso l'inserimento dei dati stessi in banche dati informatizzate e/o cartacee; e) il titolare del trattamento garantisce l'adozione di misure di sicurezza volte ad assicurare la protezione dei dati personali identificativi, sensibili e giudiziari; f) la società potrà implementare anche forme di de-identificazione e/o di pseudo anonimizzazione dei dati personali del Segnalante, al fine di proteggere la sua riservatezza.

Tipologia dei dati trattati. Il trattamento dei dati potrà riguardare, oltre che dati personali comuni, anche dati personali sensibili (informazioni idonee a rivelare "l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", art. 4, comma 1, lett. d, del Codice sulla privacy) o giudiziari ("i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p.", art. 4, comma 1, lett. e, del Codice sulla privacy). Tali dati saranno trattati esclusivamente ove risulti strettamente necessario al fine di gestire la Segnalazione, in ossequio ai principi di proporzionalità e necessità.

Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali relativo al Segnalato per le finalità relative alla gestione delle Segnalazioni è strettamente necessario. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di verifica sopra descritte. Il conferimento dei dati personali del segnalante è facoltativo.

Comunicazione dei dati. I dati personali contenuti nelle Segnalazioni possono essere comunicati e/o diffusi agli organi sociali ed alle persone fisiche degli uffici e funzioni interne, così come all'Autorità Giudiziaria, per l'attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla Segnalazione. I dati personali oggetto della Segnalazione potranno anche essere comunicati, ove necessario e nel rispetto dei principi di proporzionalità e non eccedenza alla società di auditing/revisione. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del titolare o delle persone (fisiche o giuridiche) comunque interessate e/o coinvolte nella Segnalazione.

Conservazione dei dati. I dati personali raccolti nell'ambito di una Segnalazione vengono conservati per 75 giorni a meno che i dati debbano essere messi a disposizione dell'Autorità

Giudiziaria.

Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali non possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

Diritti dell'interessato. Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy l'interessato ha il diritto di accesso ai dati, nonché di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, qualora i dati siano trattati in violazione della legge, nonché l'attestazione che le operazioni precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Resta inteso che l'esercizio di tali diritti è subordinato alle esigenze della società, pertanto potrà subire limitazioni nella misura in cui ciò risulti necessario a garantire il corretto svolgimento delle investigazioni da parte della Società.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Un sistema di *Whistleblowing* efficace deve prevedere delle sanzioni sia nei confronti del Segnalante, in caso di Segnalazioni infondate presentate con dolo o colpa grave, che nei confronti degli altri Destinatari in caso di violazione degli obblighi di tutela della riservatezza del Segnalante o in caso di commissione di atti discriminatori o ritorsivi nei confronti di quest'ultimo sia infine nei confronti dei Segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati.

L'azienda provvederà a segnalare eventuali illeciti alla funzione HR o alla Autorità Giudiziaria per quanto di competenza.

Come definito nei paragrafi precedenti, attualmente il sistema di *Whistleblowing* è stato integrato nel D. Lgs. 231/2001 di conseguenza vengono estese ed applicate le sanzioni previste dal sistema descritto nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, cui si rimanda per maggiori dettagli.